

COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 -C.F. 00361760176 - P.IVA 00557440989

Pec: protocollo@pec.comune.cedegolo.bs.it E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2025

ART. 1 – FINALITÀ E CRITERI GENERALI

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei residenti, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola più vicina alla residenza.
2. Il servizio è improntato a criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità, sulla base della normativa vigente e compatibilmente le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità organizzative e di bilancio.

ART. 2 – UTENTI DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Cedegolo garantisce il trasporto scolastico a tutti i bambini o alunni residenti:
 - a) In Cedegolo e Grevo che frequentano la scuola dell'infanzia statale ubicata nel Comune di Berzo Demo;
 - b) In Grevo, che frequentano la scuola primaria e secondaria di I grado statale, ubicate in Cedegolo.
2. Il servizio può essere fornito anche agli alunni non residenti, domiciliati sul territorio del comune di Cedegolo, che frequentino le scuole come previsto dal punto 1.
3. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato e garantito tramite percorsi specifici di andata e ritorno, con l'individuazione di punti di raccolta (fermate).

ART. 3 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. Il genitore che intende usufruire del servizio di trasporto, presenta, secondo le modalità indicate dall'Ufficio Istruzione con apposito avviso, richiesta entro il 30 Aprile di ogni anno. Al momento dell'iscrizione deve essere altresì sottoscritta la presa visione del presente regolamento e l'esplicita accettazione dello stesso, in ogni sua parte.
2. Il genitore si impegna, sottoscrivendo il medesimo modulo, a garantire la presenza di persona maggiorenne ad accompagnare e ad accogliere alla fermata di pertinenza il minore negli orari prestabiliti, manlevando il Comune da ogni responsabilità emersa successivamente alla discesa del minore dallo scuolabus alle fermate prestabilite. Per gli alunni della scuola dell'infanzia è obbligatorio compilare il modulo con i nominativi dei genitori o di un adulto formalmente delegato.
3. L'iscrizione al servizio scuolabus ha validità per tutto l'anno scolastico e va ripetuta ogni anno anche da parte di coloro già precedentemente iscritti. L'iscrizione viene accettata solo nel caso in cui l'utente abbia saldato tutte le somme dovute per il precedente anno scolastico.

ART. 4 – CALENDARIO E ORARI

1. Il servizio è organizzato dal Comune secondo il calendario scolastico annuale trasmesso dall'Istituto Comprensivo. È effettuato in orario antimeridiano e pomeridiano. Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni quando sono presenti i rientri pomeridiani.

2. In caso di entrate posticipate oppure uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (se non vi è stata adeguata comunicazione tale da garantire la ridefinizione del servizio), non può essere assicurato il normale svolgimento del trasporto scolastico.
3. I tempi di percorrenza previsti possono subire variazioni indipendenti dalla volontà del Comune. Eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non possono dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti del Comune erogatore del servizio.
4. Il servizio può essere sospeso:
 - a. qualora il percorso risulti pericoloso su parere insindacabile degli autisti (per es. a causa di neve, ghiaccio etc.);
 - b. nei casi di forza maggiore, quali ad esempio calamità naturali, contemporanea avaria di più mezzi, scioperi, ecc.
5. Nei casi di cui al precedente comma, il Comune dà tempestiva notizia al dirigente scolastico, che avrà cura di informare i fruitori del servizio.

ART. 5 – PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. L'Ufficio comunale di competenza predisporrà il piano annuale di trasporto scolastico, che conterrà l'indicazione degli orari e dei percorsi stabiliti.
2. Il piano viene elaborato tenendo conto dell'orario di funzionamento del plesso scolastico, del bacino di utenza, della disponibilità dello scuolabus, non che delle finalità stabilite al punto 1.
3. Il piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non possono pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.
4. I percorsi e le fermate in vigore sono comunicati ufficialmente agli interessati all'apertura delle iscrizioni attraverso la modulistica predisposta e pubblicata sul sito Internet del Comune di Cedegolo.

ART. 6 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

1. I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti nel piano annuale, di cui al precedente articolo 5, in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente regolamento.
2. I percorsi sono preventivamente validati dalla Polizia Locale, per la tutela dei minori interessati. Tale validazione è comunque richiesta anche in caso di variazioni dei percorsi che, in corso d'anno, potrebbero rendersi necessarie.

3. I punti di salita e di discesa degli alunni sono programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e sono individuati, quando possibile, in prossimità di spiazzi o di strisce pedonali.
4. Il Comune è responsabile degli alunni esclusivamente durante il trasporto, dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa; non è responsabile per gli avvenimenti precedenti alla salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus presso la fermata di prelievo, compreso l'attraversamento della strada.

ART. 7 – MODALITÀ GESTIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di trasporto scolastico può avvenire sia con lo scuolabus comunale, sia avvalendosi di servizi privati in appalto, sia con ricorso a noleggio di mezzi privati in possesso dei requisiti di legge.
2. I mezzi utilizzati devono essere idonei e coperti da assicurazione per tutti gli utenti e per il personale addetto.
3. Sullo scuolabus possono essere trasportati contemporaneamente alunni di tutti i gradi d'istruzione;
4. Per i trasporti scolastici degli alunni della scuola dell'infanzia, il Comune di Cedegolo garantisce il servizio di accompagnamento e vigilanza per gli iscritti, secondo la norma di cui all'articolo 2 comma 1 e 2 del D.M 31 gennaio 1997 e ss. mm.ii .
5. Per la scuola primaria e secondaria di I grado, il servizio di sorveglianza viene effettuato dal conducente dello scuolabus.
6. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, l'Ufficio Istruzione provvede a stilare puntuali elenchi degli iscritti al servizio per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado. Tali elenchi vengono consegnati agli accompagnatori, ove previsti, e al conducente scuolabus per le opportune verifiche.
7. L'accompagnatore della scuola dell'infanzia ed il conducente svolgono le seguenti funzioni:
 - a. rileva la presenza degli alunni iscritti, autorizzati ad usufruire del trasporto;
 - b. cura le operazioni di salita e discesa degli alunni;
 - c. cura la consegna degli alunni alla scuola di appartenenza, ai genitori o loro delegati.
 - d. sorveglia gli alunni durante il percorso.
8. L'ammissione al servizio trasporto è subordinata all'assunzione dell'impegno da parte dei genitori a garantire l'accompagnamento ed il prelevamento del minore alla fermata di riferimento, per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale.
9. I genitori dell'alunno della scuola dell'infanzia trasportato hanno l'obbligo di attenderlo alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta da far pervenire all'Ufficio Istruzione.
10. È fatto divieto all'autista di far salire o scendere i minori in punti diversi da quelli

stabiliti.

11. Nel caso in cui, al momento previsto per la discesa dallo scuolabus degli alunni della scuola dell'infanzia, non sia presente alcun genitore o suo delegato, l'alunno verrà accompagnato presso la scuola da cui è stato prelevato o, in caso di chiusura di questa, presso l'Ufficio della Polizia Locale.
12. Qualora i genitori o i propri delegati, per cause di forza maggiore, non possano provvedere al ritiro del minore alla fermata scuolabus di riferimento nell'orario stabilito, dovranno tempestivamente darne comunicazione all'Ufficio Istruzione del Comune di Cedegolo.
13. È prevista la sospensione dal servizio qualora, per più di tre volte e senza giustificato motivo, i genitori o i propri delegati, non provvedano al ritiro del minore alla fermata scuolabus di riferimento nell'orario stabilito.
14. Per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado che usufruiscono del servizio, i genitori possono comunicare che il proprio figlio è autorizzato a tornare autonomamente dal punto di discesa alla propria abitazione, mediante dichiarazione da allegare al modulo di iscrizione, da far pervenire all'Ufficio Istruzione. L'autista deve comunque seguire la procedura di cui al precedente comma n. 8 nel caso di evidente ed oggettiva situazione di pericolo.
15. Nel caso di autorizzazione al ritorno in autonomia l'amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per i fatti avvenuti dal punto di discesa all'abitazione del soggetto;

ART. 8 – RINUNCIA E VARIAZIONE

Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto all'Ufficio Istruzione del Comune eventuali variazioni di indirizzo o di quanto indicato nella richiesta o l'eventuale rinuncia al servizio. In caso di rinuncia o di variazione nella fruizione del servizio la decorrenza avverrà dal primo giorno del mese successivo. La disdetta avrà effetto per l'intero anno scolastico.

ART. 9 – COMPORTAMENTO E SANZIONI

1. L'alunno è tenuto a mantenere, sullo scuolabus, un comportamento corretto e rispettoso. Non deve disturbare l'autista o l'accompagnatore, non deve alzarsi dal posto assegnatogli, non deve arrecare danni alla vettura e più in generale deve rispettare le indicazioni dell'autista e/o dell'accompagnatore sul rispetto delle regole.
2. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite, si provvede nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - a) l'autista e l'accompagnatore fanno pervenire all'Ufficio Istruzione una relazione il più possibile dettagliata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - b) il Responsabile del Servizio del Comune avvisa la famiglia dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta e con preavviso sulla possibilità della sospensione dal servizio, in caso di reiterazione del comportamento scorretto;

- c) qualora il comportamento dell'alunno si ripeta dopo la prima suddetta segnalazione scritta, il Responsabile del Servizio del Comune dal servizio dell'alunno per un tempo determinato, che può essere quantificato in un minimo di tre giorni, fino ad un massimo di dieci giorni;
 - d) qualora il comportamento scorretto dell'alunno si ripeta dopo un primo periodo di sospensione comminata o il comportamento scorretto sia ritenuto tale da essere incompatibile con il servizio erogato (es. minacce e/o aggressioni) l'alunno viene sospeso dal servizio per l'intero anno scolastico;
 - e) qualora il comportamento scorretto dell'alunno arrechi danni al mezzo, la famiglia è tenuta al risarcimento.
- 3. La sospensione dal servizio non comporta il rimborso per quanto pagato e non usufruito.
 - 4. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro, valutando l'intervento delle forze dell'ordine.
 - 5. Il personale di servizio mantiene un comportamento consono alla tipologia del servizio e nei rapporti con i minori.

ART. 10 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 1. La tariffa del trasporto è costituita da quote fisse sulla base di fasce di reddito, ad eccezione dei casi di esenzione riportati nel comma 2 del presente articolo, e rientra tra le Tariffe Comunali per i servizi a domanda individuale, soggetta ad approvazione annuale da parte del Consiglio Comunale.
- 2. E' prevista l'esenzione al 100% della quota dovuta per gli alunni in possesso di certificazione L. 104/92 presentata al momento dell'iscrizione all'Ufficio Istruzione
- 3. Tali quote sono fissate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale e comunicate agli utenti entro l'inizio di ogni anno scolastico. Per i soli utenti residenti, al fine di ottenere la riduzione della tariffa, è necessario presentare attestazione ISEE in corso di validità secondo le modalità definite dall'Ufficio competente. Non sono previste riduzioni per gli utenti non residente nel Comune di Cedegolo.
- 4. In assenza di presentazione di attestazione ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa massima.
- 5. Agli utenti non residenti verrà applicata la tariffa massima.
- 6. Nel caso di genitori non coniugati o non conviventi, è necessario produrre **l'ISEE minorenni.**
- 7. Il pagamento del servizio scuolabus avviene, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, mediante il sistema PagoPA, come da normativa nazionale di riferimento. Le informazioni dettagliate relative alla modalità di pagamento saranno comunicate dal servizio competente agli utenti all'atto dell'iscrizione e indicate sul sito istituzionale del Comune.

8. Nel caso di mancato pagamento, il Comune provvede ad inoltrare appositi solleciti alle famiglie. Qualora i solleciti vengano disattesi, il Comune avvia la procedura di riscossione coattiva e può sospendere l'erogazione del servizio.

ART. 11 – USCITE DIDATTICHE

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, il Comune, compatibilmente con la disponibilità dello scuolabus e nei limiti delle proprie risorse, può mettere a disposizione il mezzo per trasportare gli alunni in uscite didattiche all'interno del territorio comunale e nel raggio di 30 km dalla sede del plesso di Cedegolo.
2. Per usufruire del servizio di cui al presente articolo il dirigente scolastico o suo delegato, deve far pervenire, almeno 10 giorni prima della data programmata per l'uscita didattica, una specifica richiesta via Pec al protocollo del Comune di Cedegolo indirizzata all'Ufficio Istruzione, corredata da tutti gli elementi necessari (numero degli alunni da trasportare, orario di partenza e di arrivo, luogo di destinazione) per consentire un'adeguata organizzazione del trasporto.
3. L'ufficio competente provvede ad esaminare le richieste e a programmare e coordinare il servizio nei limiti delle risorse e delle date disponibili.

ART. 12 – DATI PERSONALI E SENSIBILI

1. L'Amministrazione Comunale utilizza i dati personali e sensibili degli utenti, in conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali, con particolare riferimento al D. Lgs. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 GDPR (ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio scuolabus). AI genitori in fase di istanza del servizio oggetto del presente regolamento viene fornita idonea informativa.
2. Per i suddetti fini i dati potranno essere trasmessi anche ad un eventuale Ditta appaltatrice del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia che sarà autonomo titolare del trattamento;